



CONTRATTO D'APPALTO

AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CON RIFERIMENTO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SITO IN MILANO – VIA CAMPAZZINO N. 66 (SCHEDA MIBP515)

CIG: B26781134F - CUP: E45C24000100001

TRA

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia (di seguito anche “**Stazione Appaltante**”), con sede in Milano, Corso Monforte n. 32, (codice fiscale 06340981007), indirizzo di posta elettronica certificata: dre_lombardia@pce.agenziademanio.it, in persona del Direttore Regionale Massimiliano Iannelli, nato a Cosenza il giorno 15.07.1975, ivi domiciliato per la carica, in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla Determinazione del Direttore n. 106 del 14.07.2023, prot. n. 2023/17478/DIR, e visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12.10.2021, approvato dal Ministero vigilante con condizioni recepite dal Comitato di Gestione in data 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente” il 17.12.2021

E

Rosalba Teodoro, C.F. (di seguito anche solo “**Appaltatore**” o “**Operatore Economico**”)

PREMESSO CHE

- in data 09/07/2024 con determina prot. n. 1468/Atti la Stazione Appaltante ha approvato la perizia giustificativa prot. n. 1427/Atti del 03/07/2024 con cui il RUP ha esposto le ragioni che hanno determinato la necessità di procedere con l'affidamento ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023, confermando l'affidamento medesimo;
- in data 01/08/2024, con determina prot. n. 1661/Atti, la Stazione Appaltante, preso atto dell'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 in capo all'Operatore Economico, ha autorizzato la sottoscrizione del presente contratto
- l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha presentato una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale n. BL07000236 emessa da AXA SpA in data

13/06//2024 e valida sino al 13/06/2025. Tale documento, anche se non materialmente allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 1

Premesse, Allegati e Definizioni

La documentazione di seguito indicata costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

- Allegato “**A**” – **Patto d’integrità**;
- Allegato “**B**” – **Scheda Fornitore** e comunicazione ex art. 3, L. 136/2010 (d’ora innanzi, per brevità, **Scheda Fornitore**);
- Allegato “**C**” – **Offerta economica** dell’Operatore Economico.

In caso di contrasto tra le previsioni contenute nei precedenti documenti sarà data prevalenza ai documenti secondo il seguente ordine:

- Allegato “**A**” – **Patto d’integrità**;
- Allegato “**B**” – **Scheda Fornitore** e comunicazione ex art. 3, L. 136/2010 (d’ora innanzi, per brevità, **Scheda Fornitore**);
- Allegato “**C**” – **Offerta economica** dell’Operatore Economico.

Ai fini del presente contratto, alle espressioni ed ai termini sottoindicati viene attribuito il seguente significato:

Agenzia o Stazione Appaltante: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia;

Appaltatore: l’Operatore economico o il Raggruppamento di Operatori economici affidatari delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

Contratto: è il presente contratto, sottoscritto dall’Agenzia con l’Operatore Economico, per effetto del quale quest’ultimo si obbliga a prestare in favore della Stazione Appaltante le prestazioni in esso contenute.

Art. 2

Oggetto

L’Agenzia, ai sensi dell’art. 1655 c.c., affida all’Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con riferimento ai lavori di messa in sicurezza del sito in Milano – via Campazzino n. 66 (scheda MIBP515).

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto nonché in ottemperanza a quanto previsto dall’All. II.14 al D.lgs. n. 36/2023 e dal

D.lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile Unico del Progetto.

Art. 3

Durata

La durata del servizio in oggetto è correlata alla durata dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del sito in Milano – via Campazzino n. 66 (scheda MIBP515), determinata in 60 giorni naturali e consecutivi. Il servizio in oggetto terminerà con la conclusione delle opere, con il rilascio di tutti gli atti di assenso necessari da parte degli enti preposti nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività di collaudo.

Art. 4

Modifiche e proroghe

La Stazione Appaltante, in relazione a proprie motivate esigenze, si riserva, nei limiti e nei casi ammessi dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità esplicitate dall'Allegato II. 14 al codice, la facoltà di ridurre o aumentare le attività affidate e di modificare l'oggetto del presente contratto, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità delle prestazioni affidate.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto potrà essere sospeso dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 121, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e nell'Allegato II.14.

Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.

Art.5

Corrispettivi e pagamenti

L'importo contrattuale, determinato a corpo, è pari a complessivi **€ 10.522,00, oltre cassa e IVA di legge**, senza previsione di costi per la sicurezza, considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il suddetto importo verrà corrisposto a saldo, previa verifica del servizio reso, a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

I corrispettivi sono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui sopra, ogni onere e tributo, ivi compresi le spese per la produzione degli elaborati cartacei e digitali da consegnare alla Stazione Appaltante, nonché quelle inerenti alla stipula del presente Contratto (imposta di bollo, eventuale registrazione, ecc.) ed ogni altra prestazione, nessuna esclusa, oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari. In nessun caso potranno essere addebitati all'Agenzia oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, non è prevista l'anticipazione di cui all'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'Allegato A di cui all'art. 2 co. 1 del D.M. 55 del 3 aprile 2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate all'Agenzia del demanio – Direzione Regionale Lombardia, C.F. 06340981007, Via Barberini 38 – 00187 Roma (RM), codice IPA P7JLGL, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato, il numero di ODA 2024002713, il CUP e il CIG di cui alle superiori premesse, nonché il numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la dicitura "*Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972*" (*Split Payment*). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, indicato nell'allegata Scheda fornitore, di cui all'Allegato "**B**", e previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente.

Sull'importo netto delle prestazioni, qualora siano previsti pagamenti corrispondenti a stati di avanzamento, verrà applicata una ritenuta dello 0,50%, di cui dovrà esserne data evidenza nella fattura stessa.

Il totale delle ritenute sarà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di Verifica di conformità del servizio e previo rilascio del documento unico di regolarità

contributiva DURC e/o altro documento equipollente.

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-*bis* del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Art. 6

Clausola di revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 36/2023, il corrispettivo sarà adeguato, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT relativi ai prezzi alla produzione dei servizi (classe 71 - Attività degli Studi di architettura e ingegneria, collaudi ed analisi tecniche), qualora la variazione registrata sia superiore al 5% rispetto all'indice dell'anno precedente, e l'adeguamento avverrà nella misura massima dell'80% della suddetta variazione.

La revisione dei prezzi di cui al presente comma precedente è riconosciuta previa richiesta scritta dell'appaltatore, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Art. 7

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa, indicato nella Scheda fornitore di cui all'Allegato "B", in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso (ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato).

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione

espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 8

Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 5, tutti gli oneri e i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità e i termini indicati nel presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno a esclusivo rischio e carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 5.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore prende atto e accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa

allo stesso non imputabile.

L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi e attrezzature.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 9

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga a ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà a impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 10

Penali

L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro e dei relativi contratti esecutivi nel rispetto dei tempi stabiliti in ciascun contratto esecutivo, in conformità al DIPG e Capitolato Tecnico Prestazionale.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata, come previsto dal paragrafo 19 del Capitolato Tecnico Prestazionale, una penale pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale del contratto esecutivo fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, superato il quale la Stazione appaltante potrà risolvere il singolo contratto esecutivo. Laddove l'importo delle penali applicate ai diversi contratti esecutivi dovesse raggiungere il 10% del valore dell'accordo quadro, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione dell'accordo quadro stesso.

L'importo delle penali sarà detratto, mediante compensazione finanziaria, dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore con la prima fattura utile, senza necessità di previa diffida o procedimento giudiziario.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore dal RUP a mezzo PEC. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare al RUP, a mezzo PEC, le proprie deduzioni, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra.

Art. 11

Recesso

L'Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, dandone

comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'allegato II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 12

Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC conformemente alle disposizioni dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 - per porre fine all'inadempimento, la S.A. medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del c.c., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 21 e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 10 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo PEC - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) ritardata consegna dei lavori per causa imputabile all'Appaltatore in qualità di Direttore Lavori, ai sensi dell'art. 3 c. 11 dell'all. II.14 al Codice;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, che dovesse coinvolgere l'Appaltatore;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.

136/2010 e previsti all'art. 6 del presente Contratto;

- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
- i) adozione di comportamenti contrari ai principi dell'Impegno Etico dell'Agenzia, inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia;
- j) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento e allegato al presente Contratto;
- l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;
- m) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Agenzia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Agenzia incamererà la garanzia definitiva.

Art. 13

Garanzia definitiva – Polizza di responsabilità civile professionale

Alla luce della breve durata della prestazione contrattuale, la Stazione Appaltante si è avvalsa della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha prodotto copia della polizza di responsabilità civile professionale come indicato in premessa.

Art. 14

Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Stazione Appaltante è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l'Agenzia si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore.

Art. 15

Disposizioni antimafia

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 159/2011.

Art. 16

Modello ex D.lgs. 231/2001 e Impegno Etico

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna a osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, e a rispettare i principi contenuti nell'Impegno Etico approvato dal Comitato di Gestione dell'Agenzia in data 5 aprile 2023, reperibile sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso visione, e, comunque, a tenere un comportamento tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

L'inosservanza di tali principi costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. nonché a esperire ogni eventuale azione volta a ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa di tale violazione.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dei principi di cui al comma 1.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi della L. 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del demanio e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell'Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore dichiara, altresì, che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative a ex dipendenti dell'Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 17 **Responsabilità dell'Appaltatore**

L'Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne e a manlevare l'Agenzia a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta o indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui l'Agenzia riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi.

La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere sollevata l'Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

Art. 18

Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del contratto.

Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 19

Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del Contratto.

Art. 20

Proprietà degli elaborati progettuali prodotti

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali

previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

La Stazione Appaltante potrà introdurre agli elaborati consegnati dall'Appaltatore tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto all'Appaltatore medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 21

Domicilio delle Parti

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio, in Corso Monforte – 20122 Milano, posta elettronica certificata: dre.Lombardia@pce.agenziademanio.it;
- l'Appaltatore elegge domicilio in _____, indirizzo di posta elettronica certificata PEC: rosalba.teodoro@archiworldpec.it.

Tutte le comunicazioni effettuate presso i domicili e gli indirizzi PEC sopra indicati s'intendono regolarmente ricevute e perfezionate.

Art. 22

Controversie e Foro competente

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente.

Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 23

Spese del Contratto

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore non è tenuto a versare l'imposta di bollo.

Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al

D.lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b).

La presente scrittura privata, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 131/1986 è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'Appaltatore.

per l'AGENZIA DEL DEMANIO
IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA
Ing. Massimiliano Iannelli

per l'APPALTATORE
Arch. Rosalba Teodoro

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente contratto, nonché di essere pienamente edotto e di accettare le disposizioni di cui agli artt. **7** (Tracciabilità dei flussi finanziari), **8** (Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore), **9** (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), **10** (Penali), **11** (Recesso), **12** (Risoluzione del contratto), **14** (Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti), **16** (Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Impegno Etico), **17** (Responsabilità dell'Appaltatore), **19** (Obblighi di riservatezza), **20** (Proprietà delle risultanze del servizio), **22** (Controversie e Foro competente) del contratto. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

Per l'APPALTATORE
Arch. Rosalba Teodoro

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto da parte del concorrente e presentato unitamente alla documentazione amministrativa.

In caso di partecipazione in forma plurima (RTI/ConSORZI ordinari sia costituiti che costituendi) il Patto deve essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale di ogni componente.

In caso di consorzi di cui all'art. 66 co. 1 lett. g) del D.lgs. 36/2023 che partecipano in proprio il Patto deve essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 66 co. 1 lett. g) del D.lgs. 36/2023 che partecipano per alcune consorziate il Patto deve essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio e delle singole consorziate esecutrici.

PATTO DI INTEGRITA'

Affidamento dell'incarico di DL e CSP/CSE per i lavori urgenti di ricostruzione della recinzione esterna del sito oggetto di confisca in Milano – Via Campazzino n.66 (codice scheda MIBP515).

tra
l'Agenzia del Demanio
e

Il/La sottoscritto/a ROSALBA TEODORO nato/a a

in qualità di:

☒ (se del caso) legale rappresentante

☐ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata

dell'operatore economico ROSALBA TEODORO (indicare la denominazione sociale)
ARCHITETTO (indicare la forma giuridica) LIBERO PROFESSIONISTA (indicare la sede
legale) (indicare CF e PI) -

03012840793 (indicare indirizzo pec) ROSALBA.TEODORO@ARCHIWORLDPEC.IT

VISTO

- l'art. 1 co. 17 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" il quale dispone che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Agenzia del Demanio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Agenzia del Demanio e l'operatore economico di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Art. 2 - Durata

Il presente Patto e le relative sanzioni, di seguito indicate all'art. 5, sono applicabili fino alla completa esecuzione del contratto, al quale verrà formalmente allegato il presente documento, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'operatore economico

Ai fini della formalizzazione dell'affidamento, l'operatore economico:

- dichiara di non essere intervenuto nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto delle prestazioni contrattuali al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Agenzia;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare l'affidamento e/o gestione del contratto e si impegna altresì a non corrispondere né promettere di corrispondere altra ricompensa, vantaggio o beneficio per le suddette finalità;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento e/o gestione del contratto;
- si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al presente affidamento;
- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 co. 16 ter del D.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la situazione di cui al punto precedente, essa determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;
- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 1 co. 9 lett. e) L. 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che:

☒ **non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio;**

ovvero

☐ **sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio, che, tuttavia, non hanno determinato alcun vantaggio per facilitare l'affidamento del servizio e si impegna, altresì, ad evitare che tali rapporti determinino eventuali benefici nella fase di esecutiva del contratto;**

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto;
- si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità ed anti-corruzione negli eventuali contratti di subappalto;

- si impegna a denunciare alle Autorità competenti ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'Agenzia

L'Agenzia si impegna ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale coinvolto, a vario titolo, nel procedimento di scelta del contraente e nella fase esecutiva del contratto, in caso di accertata violazione dei principi di lealtà e correttezza dell'agire assunti con il presente Patto.

L'Agenzia assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare, sia direttamente che indirettamente, l'affidamento e/o gestione del contratto.

L'Agenzia si obbliga a garantire adeguata pubblicità degli atti inerenti il presente affidamento secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 5 - Violazione del Patto di Integrità

La violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente Patto di integrità da parte dell'operatore economico potrà comportare, in ragione della fase in cui è accertato l'inadempimento: la risoluzione del contratto con conseguente contestuale segnalazione del fatto all'Anac.

La violazione delle obbligazioni assunte viene dichiarata dall'Agenzia a conclusione di un apposito procedimento di verifica, con le garanzie del contraddittorio per l'operatore economico interessato. L'Agenzia comunica l'avvio del procedimento d'ufficio all'operatore economico tramite comunicazione, a mezzo PEC, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Agenzia, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla violazione.

Art. 6 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità tra l'Agenzia ed i concorrenti ovvero tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente in relazione al tipo di violazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da¹: ROSALBA TEODORO



Firmato digitalmente da:
TEODORO ROSALBA
Firmato il 09/07/2024 19:38
Seriale Certificato: 1268361
Valido dal 16/03/2022 al 16/03/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

¹ Nota:

- nel caso di società, dal legale rappresentante/procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento;



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 s.m.i.

SEZIONE I – DATI FORNITORE

Ragione sociale/Denominazione sociale ROSALBA TEODORO

Tipologia di fornitore: “percipiente¹”: SI ☒ NO ☐

Regime fiscale “forfettario²”: SI ☐ NO ☒

Indirizzo:

Pr. MI, Part. IVA 03012840793

C.F.

Telefono

Cell.

Fax

Mail

ROSALBA@ARCHTEODORO.COM

PEC

ROSALBA.TEODORO@ARCHIWORLDPEC.IT, Referente ROSALBA TEODORO;

SEZIONE II – DATI BANCARI

Conto Corrente dedicato al servizio/fornitura/lavoro -

Persona/e delegata/e ad operare sul conto³:

Nome ROSALBA Cognome TEODORO Codice Fiscale

Data di nascita

Residenza:

Indirizzo:

Con la sottoscrizione della presente scheda l'appaltatore/fornitore comunica che, fatte salve eventuali modifiche successive, per tutti i rapporti giuridici (presenti e futuri) che verranno instaurati con l'Agenzia del Demanio, si avvarrà del conto corrente sopra indicato. Qualsiasi variazione dei dati ivi inseriti dovrà essere segnalata tempestivamente utilizzando esclusivamente la presente scheda.

¹ esonerato dallo split payment ai sensi del DL 87/2018

² escluso dall'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.1, c.58, L.190/2014

³ ripetere per ogni altra persona abilitata a operare sul conto indicando nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita e residenza.

Data 08/07/2024

Firma ROSALBA TEODORO



Firmato digitalmente da:

TEODORO ROSALBA

Firmato il 08/07/2024 16:15

Seriale Certificato: 1268361

Valido dal 16/03/2022 al 16/03/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Offerta Economica relativa a

Descrizione Affidamento dell'incarico di DL e CSP/CSE per i lavori urgenti di ricostruzione della recinzione esterna del sito oggetto di confisca in Milano, Via Campazzino n.66. Ccodice scheda MIBP515)
RdO nr. 4484334

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	AGENZIA DEL DEMANIO STRUTTURE TERRITORIALI - UFFICI PERIFERICI AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA		
Ufficio	DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA		
Codice fiscale	06340981007	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Corso monforte, 32		
Città	Milano		
Recapito telefonico	06480241		
Email	MASSIMILIANO.IANNELLI@AGENZIADEMANIO.IT		
Punto ordinante	MASSIMILIANO IANNELLI		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

ROSALBA TEODORO

Partita IVA

03012840793

Tipologia societaria

Professione organizzata (Art. 2229 cc)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	10522,00

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT